



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO**

**SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE
CONSUMATORI**

PROT. N. 2140 DEL 28.04.2016

**OGGETTO: Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico L.R. 43/2013
– Subingresso.**

Un comune chiede di conoscere la corretta applicazione dell'art. 7 comma 3 della L.R. 43/2013, in caso di subingresso nell'autorizzazione. In particolare il Comune pone la questione in merito alla possibilità di rilasciare, per subingresso, una nuova autorizzazione la cui validità di cinque anni dall'entrata in vigore della legge, possa essere calcolata in continuità con l'autorizzazione originaria.

Preliminarmente si precisa che questa Sezione con precedente nota prot. n. 1826 del 11/04/2016 ha chiarito di non avere specifiche competenze nella materia e che, considerata la finalità socio — sanitaria della legge, non si ritiene opportuno estendere alle autorizzazioni per il gioco di azzardo l'applicazione delle norme generali che disciplinano il commercio.

Alla luce delle predette considerazioni, perché vengano raggiunte nel più breve tempo possibile le finalità generali della legge diretta alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico, nel rilascio della predetta autorizzazione per subingresso, il Comune potrebbe applicare immediatamente la norma e verificare che l'esercizio oggetto di subingresso sia conforme alle disposizioni di legge.